



BOLLETTINO MENSILE

DELLE ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO 1831

Capitale Sociale L. 13,230,000 - Capitale versato L. 3,969,000

Fondi di garanzia L. 339,810,814.96 — Cauzione versata al R. Governo nom. L. 62,439,311.32

Ramo Vita.

MESI	PRODUZIONE				DANNI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		ANNUNCIATI
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	Somma Lire
Agosto	1420	11.375.840.17	1195	10.375.481.70	829.274.05
Mesi precedenti . .	11935	97.337.785.02	10236	83.381.538.75	5.879.107.12
Totale	13355	108.713.125.19	11431	93.757.020.45	6.708.381.17

*
**

In seguito a nuovo versamento, la cauazione che prestiamo al R. Governo a sensi dell' art. 145 Codice di Commercio ammonta ora a nominali L. **62,439,311.32.**

*
**

Medole 26 Agosto 1908.

Onorevole Direzione delle ASSICURAZIONI GENERALI

in VENEZIA

La sottoscritta sente il dovere di porgere a codesta Spettabile Società sentiti ringraziamenti a nome pure dei figli Ida, Angelo, Giovanni e Lina per la correntezza e sollecitudine colle quali le venne pagato dall' Agenzia Principale di Castiglione delle Stiviere, l'importo di L. 5000. -- per l'assicurazione sulla Vita contratta dal suo defunto marito Giuseppe Orlandi.

In fede

TERESA BOLZONI VED. ORLANDI



Ramo Incendi

Assicurazione del RISCHIO LOCATIVO e di quello dipendente dal RICORSO DEI VICINI.

Troviamo che, salvo alcune lodevoli eccezioni, le nostre Agenzie non si occupano con sufficiente efficacia di estendere l'assicurazione contro gli incendi anche ai predetti rischi accessori.

Trattasi tuttavia di importanti, anzi necessari complementi di garanzia, senza dei quali gli assicurati non possono ragionevolmente ritenersi al coperto da gravi disappunti, in caso di incendio.

Infatti, per ciò che concerne il **Rischio locativo**, va tenuto presente che a norma degli articoli 1588, 1589 e 1590 del nostro Codice Civile, che appresso riproduciamo, chiunque tenga a pigione uno stabile o parte di esso, è obbligato a risarcire al proprietario tutti i danni sofferti dal fabbricato in caso di incendio, a meno che non sia in grado di *provare* che la causa dell'incendio non è neanche parzialmente imputabile a lui, a persona di sua famiglia o ad un suo subinquilino; ma è unicamente dovuta ad uno di quei casi fortuiti, cui allude l'art. 1589.

La gravezza di questa responsabilità risulta evidente se si consideri quanto difficile sia di raggiungere la prova voluta dalla legge, e che senza di essa si *presume* invariabilmente che l'incendio sia dovuto a colpa dell'inquilino. E, come detto dianzi, anche se il danno è *solo in parte* a lui imputabile, ciò non basta per esonerarlo dal risarcimento, perchè l'art. 1588 esige, all'uopo, che il fatto sia avvenuto *senza* sua colpa.

Riteniamo che, esponendo in questi termini semplicissimi la importante questione *a tutte quelle Ditte che assicurano cose mobili in fabbricati di altrui proprietà*, non possa mancare un largo sviluppo all'assicurazione del rischio locativo, ed a questo scopo raccomandiamo ai nostri Signori Agenti e Sottoagenti, che, in occasione dell'incasso dei premi a termine, non manchino di far accettare ai clienti un'appendice di aumento per questo rischio complementare, ottenendo così, con relativa facilità un desiderato incremento del loro monte premi.

Testo degli articoli 1588-1589-1590.

Art. 1588. — « Il conduttore è obbligato per i deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, **quando non provi che siano avvenute senza sua colpa.**

« E' pure obbligato per i deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o da' suoi subconduttori.

Art. 1589. — Egli è obbligato *per l'incendio* quando non provi:

« Che è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

« O che il fuoco si è comunicato da una casa, o da un fondo vicino.

Art. 1590. — « Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore, se anch'esso vi abita e ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupata;

« Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione di uno di essi, nel qual caso questi solo deve essere responsabile;

« O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile. »



Le norme per l'assunzione del Rischio locativo si riassumono nei dati seguenti:

a) *Quando lo stabile non sia assicurato dalla Compagnia e si tratti di locazione generale del fabbricato da assicurare o di officine e fabbriche industriali che ne occupino la maggior parte, deve pagarsi il premio proprio del fabbricato stesso, applicato all'intero suo valore.*

b) *Quando pure lo stabile non sia assicurato dalla Compagnia, ma si tratti di locazione parziale deve pagarsi una volta e mezza il premio proprio del medesimo, applicato ad una somma assicurata che corrisponda ad almeno quindici annate di pigione.*

c) *Quando lo stabile sia già coperto di assicurazione dalla Compagnia, il premio, per la durata di quella, si riduce al solo quarto del premio proprio del fabbricato, applicato, secondo il caso, al valore dello stabile od all'importo delle pigioni, come è indicato nei precedenti articoli a) e b).*

Se però il detto quarto fosse inferiore a centesimi dieci per mille, sarà questa la misura del premio da applicarsi.

e la relativa clausola da inserirsi in Polizza è del seguente tenore:

« A garanzia del rischio locativo per i danni d'incendio e cioè della responsabilità derivante al locatario a termini degli art. 1589 e 1590 del Codice Civile, si assicurano

mentre, per ogni altra disposizione, vale l'art. 49 delle Condizioni Generali di Polizza.

Venendo a parlare dell'assicurazione del **Rischio dei vicini**, questa ha il suo fondamento nei seguenti articoli del Codice Civile:

Art. 1151. — Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.

Art. 1152. — Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

Art. 1153. — Ciascuno parimenti è obbligato, non solo per il danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Omissis.

In forza di queste disposizioni, se ad un ente qualunque si propaga l'incendio da un ente vicino, il proprietario o l'utente di questo deve risarcire i danni, quante volte si provi a suo carico la responsabilità dell'incendio.

In tema dunque di **ricorso dei vicini**, l'onere della prova spetta al danneggiato e non al presunto danneggiatore, per cui il pericolo di venir ritenuto responsabile è meno imponente che in tema di rischio locativo; ma ciò nondimeno un tale pericolo sussiste e il premio relativo all'assicurazione in parola essendo mitissimo, ogni prudente cittadino deve trovare opportuno di garantirsi anche contro questa eventualità, nell'atto in cui assicura i propri stabili o le cose mobili di sua proprietà.



Per l'assicurazione del **Rischio dei vicini** deve pagarsi il quarto del premio più alto proprio dello stabile posseduto od abitato dall'assicurando, o di quello degli stabili vicini, secondo la natura della costruzione e delle professioni che vi si esercitano; mai però meno di centesimi venti per mille. Il premio è da applicarsi alla somma convenuta d'accordo con l'assicurando quale massimo di garanzia, che però non potrà essere inferiore a Lire diecimila.

La clausola da inserirsi per questo caso nella polizza è la seguente:

« Per il ricorso dei vicini in caso di incendio propagatosi dagli enti assicurati alle partite N. . . . della presente polizza, e cioè per la responsabilità conseguente a danni ai vicini che, in caso di incendio, renisse provata a carico dell'assicurato, a termini degli art. 1151, 1152 e 1153 del Codice Civile, si assicurano »

e le altre disposizioni contrattuali sono contenute nell'art. 50 delle Condizioni Generali di Polizza.

*
**

**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano**

MESI	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Agosto	12	95	2913	3020
Mesi precedenti . . .	66	535	16150	16751
Totale	78	630	19063	19774

*
**

Personale

Cessò dalle funzioni di Agente Viaggiatore il signor *Raimondi Mantio*.

Cessarono di far parte del Personale esterno della Società Anonima Italiana di assicurazione contro gli Infortuni di Milano i signori: **Corbi Francesco** — Avezzano, **Del Piano Elviro** — Cerignola, e **Perego Alfredo** Monza.

LA DIREZIONE VENETA

